



DETERMINAZIONE IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERIBILI AI DIRIGENTI SANITARI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e, in particolare, l’art. 1, comma 18;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’art. 18, comma 8;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, che ricomprende nel proprio ambito i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi del citato art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia, e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 11, che definiscono le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell’AIFA e le fasce retributive di detti incarichi;

Visto l’Allegato n. 3 all’Accordo sindacale del 17 dicembre 2009 che prevede l’importo delle retribuzioni di posizione parte variabile per le singole fasce retributive degli incarichi conferibili, tra l’altro, ai dirigenti delle professionalità sanitarie;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, e successive modificazioni, recante la “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

Visto, in particolare, il comma 1 dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018 che prevede che *“Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, (a decorrere dal 1° gennaio 2019)), in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute...”*;

Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 17 che prevede che *“L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”*;

Visto il comma 3-*bis* dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dall'art. 1, comma 375, lett. c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *“ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006,...”*;

Vista la determinazione del Direttore generale 1° marzo 2018, n. 340, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia, ed in particolare, di definizione dei contingentati degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie e dei requisiti di anzianità e di valutazione previsti per il conferimento degli stessi;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, che al Titolo V della Sezione II prevede disposizioni speciali per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerate le specifiche previsioni contenute nel Titolo V (artt. 55 – 76) del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, citato;

Vista la determinazione del Direttore generale 24 marzo 2020, n. 265, recante *“Atto ricognitivo degli incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti sanitari (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) dell'Agenzia Italiana del Farmaco - Area Funzioni centrali”* con la quale gli incarichi di cui all'art. 9 e le corrispondenti fasce economiche di cui all'art. 10 della determinazione n. 899 del 2016, citata, sono state ricondotte alle nuove tipologie contrattuali di cui all'art. 63 del citato C.C.N.L.;

Vista la deliberazione 25 gennaio 2022, n. 5, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha adottato la nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, confermando la destinazione alla dirigenza sanitaria di un contingente complessivo di n. 274 unità, previsto con la deliberazione 4 febbraio 2021, n. 15;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2019–2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023, che al Titolo V della Sezione II prevede disposizioni speciali per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerate le specifiche previsioni contenute nel Titolo V (artt. 35 – 42) del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2019-2021, citato;

Considerato che occorre dare applicazione a detti CC.CC.NN.LL. e adeguare al nuovo quadro normativo e organizzativo l'assetto degli incarichi dell'Agenzia italiana del farmaco attribuibili ai dirigenti sanitari e la relativa graduazione economica di cui agli artt. 58 e 59 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 marzo 2020;

Considerato, pertanto, di dover graduare le posizioni dirigenziali relative agli incarichi in argomento in relazione alla complessità organizzativa, al grado di autonomia e livello di responsabilità, nonché alle competenze professionali o specialistico-funzionali richieste;

Tenuto conto degli esiti del prescritto confronto con le organizzazioni sindacali del personale dirigente, ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2019-2021;

Su proposta del Direttore amministrativo dell'Agencia;

DETERMINA

Art. 1

(Tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti sanitari)

1. In relazione alle esigenze organizzative dell'Agencia, ai sensi della Sezione II, Titolo V, Capo I del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016–2018 e del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2019-2021, e della normativa vigente in materia, sono individuate le tipologie di incarichi dell'Agencia italiana del farmaco conferibili ai dirigenti sanitari, ivi inclusi i dirigenti sanitari in posizione di comando presso la stessa:

a) incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, caratterizzati dal coordinamento tecnico-funzionale di attività e/o di risorse interne e/o esterne all'Agencia – S1;

b) incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo – S2;

c) incarichi di natura professionale di base – S3.

2. Gli incarichi S1 sono caratterizzati da elevata autonomia gestionale, dal coordinamento tecnico-funzionale di attività e/o di risorse interne e/o esterne all'Agencia e da elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali ad elevata complessità tecnica prodotti in linea con gli indirizzi del dirigente responsabile della struttura.

3. Gli incarichi S2 sono caratterizzati da elevata autonomia gestionale ed elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali prodotti nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura.

4. Gli incarichi S3 sono caratterizzati da precisi ambiti di autonomia gestionale e conseguenti livelli di responsabilità connessi agli atti professionali di propria competenza, anche con funzioni di collaborazioni ispettive, prodotti nel rispetto delle direttive del dirigente responsabile della struttura.

5. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono conferibili a dirigenti sanitari che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità professionale (comprensivi anche del periodo di prova), anche a tempo determinato, nella qualifica dirigenziale presso l'Agencia italiana del farmaco o presso altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico, alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di valutazione positiva di cui al successivo art. 7.

6. Gli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo sono conferibili a dirigenti sanitari con meno di cinque anni di attività professionale, anche a tempo determinato, nella qualifica dirigenziale presso l'Agencia italiana del farmaco o presso altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario e che abbiano superato il periodo di prova.

7. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ricompresi nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 63 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016–2018,

e gli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo sono ricompresi nella tipologia di cui alla lett. d) del citato art. 63.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo presuppongono necessariamente la sola qualifica di dirigente sanitario. Essi, pertanto, non sono connessi né conseguono ad altri titoli, qualifiche e specializzazioni, anche accademici od ispettivi (di qualunque genere o livello), comunque denominati e conseguiti, anche se conferiti dall'Agenzia ovvero sulla base di attività comunque prestata per l'Agenzia medesima.

Art. 2

(Fasce retributive delle tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti sanitari)

1. Alle tipologie di incarichi di cui all'articolo precedente sono attribuite le seguenti fasce retributive, graduate da quella di importo superiore a quella di importo inferiore, tenuto conto della complessità organizzativa della posizione, del grado di autonomia e del livello di responsabilità assunta e delle competenze professionali o specialistico-funzionali richieste:

- a)** agli incarichi di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo è attribuita la fascia retributiva S1;
- b)** agli incarichi di cui alla lett. b) del comma 1 del precedente articolo è attribuita la fascia retributiva S2;
- c)** agli incarichi di cui alla lett. c) del comma 1 del precedente articolo è attribuita la fascia retributiva S3.

2. Gli importi della retribuzione di posizione parte variabile di cui al presente articolo saranno rideterminati nel loro ammontare in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione alle effettive disponibilità del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari; fino a tale rideterminazione il valore economico annuo lordo, da corrispondersi in tredici mensilità, della retribuzione di posizione parte variabile relativa alle fasce retributive sopra indicate, è individuato così come segue:

- a)** agli incarichi aventi fascia retributiva S1 è attribuito il valore economico previsto dall'Allegato n. 3 all'Accordo sindacale del 17 dicembre 2009 per gli incarichi ivi denominati AS;
- b)** agli incarichi aventi fascia retributiva S2 è attribuito il valore economico previsto dall'Allegato n. 3 all'Accordo sindacale del 17 dicembre 2009 per gli incarichi ivi denominati BS;
- c)** agli incarichi aventi fascia retributiva S3 è attribuito il valore economico previsto dall'Allegato n. 3 all'Accordo sindacale del 17 dicembre 2009 per gli incarichi ivi denominati CS.

Art. 3

(Posizioni dirigenziali conferibili)

1. In relazione alle esigenze di servizio, tenuto conto del contingente della dirigenza sanitaria come rideterminato nella nuova dotazione organica nel numero di complessive 274 unità, con deliberazione del Consiglio di amministrazione 4 febbraio 2021, n. 15, sono conferibili ai dirigenti sanitari le seguenti posizioni dirigenziali:

- a)** numero 18 incarichi S1;
- b)** numero 256 incarichi S2;
- c)** gli incarichi S3, corrispondenti alla tipologia degli incarichi individuati dall'art. 1, comma 1, lett. c) e commi 4 e 6, sono ricompresi nel contingente degli incarichi di cui alla lett. b) del presente articolo e sono individuati nel numero in relazione alle professionalità presenti in

servizio che non abbiano maturato il requisito dei cinque anni di attività, anche a tempo determinato, nella qualifica dirigenziale presso l'Agenzia italiana del farmaco o presso altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario.

Art. 4

(Ripartizione delle posizioni dirigenziali conferibili presso le strutture dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. In relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia italiana del farmaco, le posizioni dirigenziali conferibili a dirigenti sanitari, di cui all'art. 3 che precede, sono ripartite presso le strutture dell'Agenzia medesima con provvedimento del Direttore Amministrativo, sentito il Direttore Tecnico-Scientifico.

Art. 5

(Conferimento degli incarichi ai dirigenti sanitari)

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti per una durata che non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Per il personale in comando, la durata dell'incarico corrisponde a quella del comando stesso. Per il personale a tempo determinato, la durata dell'incarico non può eccedere quella del rapporto di lavoro.

2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Agenzia e della relativa valutazione, delle specifiche competenze tecniche e organizzative possedute nonché della pregressa esperienza, purché attinente al conferimento dell'incarico, e degli altri elementi eventualmente previsti nell'atto di interpello.

3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente provvedimento l'Agenzia applica quanto previsto all'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attivando, periodicamente o su richiesta degli Uffici quando sorga una preminente esigenza di servizio, apposite procedure di interpello e indicando, per ciascun incarico, l'oggetto dello stesso.

4. Al dirigente sanitario all'atto della prima assunzione, decorso positivamente il periodo di prova, viene conferito senza interpello il primo incarico di cui alla tipologia prevista dall'art. 1, lett. c) del presente provvedimento, previa assegnazione del dirigente alla struttura dell'Agenzia in relazione alle esigenze di servizio della stessa.

5. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 avviene con provvedimento del Direttore Amministrativo dell'Agenzia, su proposta del Direttore Tecnico – Scientifico nel caso di strutture allo stesso afferenti.

6. In relazione a motivate esigenze organizzative, su proposta del Direttore Tecnico – Scientifico nel caso di strutture allo stesso afferenti, il Direttore Amministrativo dell'Agenzia, anche anteriormente alla scadenza dell'incarico ricoperto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può conferire al dirigente sanitario un altro incarico. Al fine di assicurare la funzionalità dei servizi a fronte di esigenze straordinarie, previa informativa al Consiglio di amministrazione dell'AIFA e sentito l'interessato, il Direttore Amministrativo dell'Agenzia, su proposta del Direttore Tecnico – Scientifico nel caso di strutture allo stesso afferenti, può disporre la collaborazione temporanea del dirigente sanitario con altre strutture dell'Agenzia diverse da quella di appartenenza.

7. Agli incarichi oggetto del presente provvedimento rimangono applicabili le previsioni di cui all'art. 54 del C.C.N.L. Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018.

8. Al conferimento degli incarichi oggetto del presente provvedimento si applicano tutti i criteri di trasparenza, pubblicità e anticorruzione previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 6

(Passaggio dagli incarichi professionali di base agli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo)

1. Al raggiungimento di cinque anni di svolgimento effettivo dell'attività nella qualifica dirigenziale da parte dei dirigenti sanitari, anche in posizione di comando da altre amministrazioni, l'incarico di natura professionale di base S3, subordinatamente all'assenza di valutazioni negative nell'ultimo triennio, è trasformato, con provvedimento di adeguamento del Direttore Amministrativo, in incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo S2, ferma rimanendo la scadenza naturale dello stesso.

Art. 7

(Valutazione)

1. Le procedure di valutazione dei dirigenti sanitari titolari degli incarichi di cui al presente provvedimento sono effettuate in base al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni. Deve intendersi negativa la valutazione inferiore al valore minimo per l'accesso alla retribuzione di risultato fissato dalla contrattazione collettiva integrativa.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento cessano di avere validità ed efficacia la determinazione 1° marzo 2018, n. 340 e, per quanto ad esso incompatibili, gli articoli 9, 10 e 11 del Capo III della determinazione 6 luglio 2016, n. 899.

2. Ferma rimanendo l'applicazione immediata delle previsioni di cui all'articolo 6, gli incarichi dirigenziali sanitari in corso di svolgimento saranno adeguati alle disposizioni del presente provvedimento nell'ambito delle procedure di revisione dell'assetto organizzativo interno dell'Agenzia, di cui al decreto 8 gennaio 2024, n. 3, e della conseguente individuazione delle nuove strutture della medesima.

3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Robert Giovanni Nisticò